

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 4;

Annessi: //.

OGGETTO: Circolare applicativa concernente l'iscrizione e l'avanzamento del personale militare in congedo assoluto non idoneo al servizio militare incondizionato nel ruolo d'onore delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito:

a. circolare n. M_D GMIL REG2014 1290909 del 2 dicembre 2014;

b. circolare n. M_D GMIL REG2016 0747574 del 28 dicembre 2016.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

PREMESSA

La presente circolare ha lo scopo di impartire agli Enti, che detengono la documentazione del personale in congedo, disposizioni concernenti l'attività istruttoria da condurre nell'ambito dei procedimenti di iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore del personale militare in congedo assoluto per infermità contratta durante il servizio e per causa di servizio, riordinando in un unico documento la materia in oggetto e uniformando le procedure per tutto il personale militare ufficiale, sottufficiale, graduato e di truppa delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 94/2017 e della riorganizzazione delle competenze degli Uffici documentali dei Comandi Militari.

PARTE I

ISCRIZIONE NEI RUOLI D'ONORE, ISTITUITI PER CIASCUNA FORZA ARMATA, DEL PERSONALE MILITARE NELLA CATEGORIA DEL CONGEDO

1. Normativa di riferimento

I requisiti e la procedura per l'iscrizione nel ruolo d'onore sono indicati nel Libro IV – Titolo IV – Capo II del Decreto Legislativo n. 66/2010 (di seguito C.o.m.), in particolare negli artt. 804 (iscrizione nel ruolo d'onore), 805 (iscrizione di graduati e militari di truppa), 807 (personale al quale è riconosciuto il trattamento pensionistico di guerra), in combinato disposto con gli artt. 929, 983 e 995 C.o.m., relativi al collocamento in congedo assoluto per infermità.

In aderenza a tale normativa, per ottenere l'iscrizione nel ruolo d'onore il personale militare deve essere riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare per:

- a) mutilazione o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi a una delle otto categorie previste dalla legge;
- b) mutilazioni o invalidità riportate in incidenti di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico previsto dalla legge;
- c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

Pertanto, affinché possa essere iscritto nel ruolo d'onore, è necessario che il militare sia stato posto –o debba essere posto– in congedo assoluto per un'infermità (o per un complesso di

infermità) che, oltre a essere dipendente da causa di servizio e ad avere dato luogo a pensione vitalizia/assegno rinnovabile (per l'ipotesi di cui alla lett. a), indennizzo aeronautico (per l'ipotesi di cui alla lett. b), pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie (per le ipotesi di cui alla lett. c), lo renda, in modo permanente e assoluto, inabile al servizio militare. L'iscrizione avrà decorrenza al verificarsi del secondo tra i requisiti previsti per l'iscrizione nel ruolo d'onore (congedo assoluto per infermità SI dipendente/concessione trattamento previdenziale privilegiato).

2. Modalità di iscrizione nel ruolo d'onore

a) Ai sensi dell'art. 804 C.o.m., l'iscrizione nel ruolo d'onore del militare (già collocato o da collocare in congedo assoluto) è disposta d'ufficio.

Pertanto, l'Ente che detiene la documentazione del militare interessato all'iscrizione, ovvero:

- l'Ufficio documentale dei Comandi militari per il personale dell'Esercito;
- Comando marittimo Nord e Sud e Capitanerie di porto per il personale della Marina Militare;
- le Regioni Aeree/Comando Militare Aeronautica per il personale dell'Aeronautica Militare;
- l'Ufficio documentale dei Comandi militari/Centro Nazionale Amministrativo per il personale dell'Arma dei Carabinieri,

invia a questa Direzione generale – II Reparto, ed in particolare a:

- 4^a Divisione per gli ufficiali
- 5^a Divisione per i sottufficiali
- 6^a Divisione per i graduati e i militari di truppa

la sottoelencata documentazione:

- stato di servizio/foglio matricolare aggiornato;
 - verbale della competente Commissione medico legale, contenente il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato e recante indicazione della categoria del congedo di appartenenza. Al riguardo, si evidenzia che ai fini dell'iscrizione nel ruolo d'onore il giudizio medico-legale deve riportare espressamente il collocamento in congedo assoluto per permanente e assoluta inabilità al servizio militare incondizionato;
 - provvedimento concessivo del trattamento pensionistico privilegiato.
- b) Nella prassi è frequente che il procedimento per l'iscrizione nel ruolo d'onore sia attivato su istanza di parte (secondo il modello in Allegato B), recante dichiarazioni sostitutive di certificazione, compilate e sottoscritte secondo le modalità indicate dall'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:
- il collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio;
 - la titolarità di pensione privilegiata ordinaria a vita, con la specificazione della relativa categoria.

In tale caso, se l'istanza per l'iscrizione è presentata all'Ente (come identificato nel paragrafo a), lo stesso:

- acquisisce d'ufficio la documentazione concernente le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal personale militare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- verifica la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia;
- trasmette l'istanza corredata dalla prescritta documentazione.

Il citato Ente invierà ugualmente alla Direzione Generale per il Personale Militare la documentazione dell'istante anche nell'ipotesi di carenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nel ruolo d'onore, per l'eventuale emissione del provvedimento di rigetto.

Qualora l'istanza per l'iscrizione nel ruolo d'onore sia presentata dall'interessato direttamente alla Direzione Generale per il Personale Militare, essa verrà successivamente trasmessa all'Ente che detiene la documentazione del militare (vedasi paragrafo 2 lett. a) per la conseguente istruttoria documentale.

- c) La Direzione Generale per il Personale Militare trasmetterà all'Ente il provvedimento di iscrizione nel ruolo d'onore, affinché provveda agli ulteriori adempimenti di competenza. In particolare, tale Ente dovrà:
- aggiornare il documento matricolare con la seguente annotazione: "Iscritto nel ruolo d'onore della propria Forza Armata a decorrere dal _____, ai sensi dell'art. 804 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con provvedimento del _____, con il relativo grado e anzianità";
 - partecipare all'interessato il contenuto del provvedimento, acquisendo agli atti la relata di notifica.

In caso di assenza dei requisiti per l'iscrizione nel ruolo d'onore, il suindicato Ente parteciperà all'istante il provvedimento di rigetto.

3. Accertamenti sanitari nei confronti del personale appartenente alle categorie del congedo

- a) Il personale militare appartenente alle categorie del congedo (ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento), precedentemente riconosciuto "idoneo al servizio nella categoria di appartenenza", può manifestare, sulla scorta di idonea documentazione sanitaria rilasciata da un Organo sanitario pubblico o privato in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, un aggravamento delle infermità che hanno dato origine al trattamento privilegiato di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 804 C.o.m..

A tal fine, l'Ente competente (di cui al paragrafo 2) dovrà inviare a visita medica il predetto personale presso le competenti Commissioni mediche ospedaliere, affinché queste stabiliscano, nell'ambito della discrezionalità tecnica loro devoluta, se lo stesso, alla luce dei predetti eventuali aggravamenti, sia ancora parzialmente idoneo al servizio militare incondizionato o da collocare in congedo assoluto per inidoneità fisica, eventualmente già alla data di decorrenza del trattamento privilegiato, riportata nel decreto di pensione privilegiata ordinaria definitiva o a una data, eventuale, successiva alla suddetta decorrenza.

Nel disporre tali accertamenti sanitari, l'Ente deve attenersi ai seguenti criteri:

- se il personale beneficiario del trattamento privilegiato si trova nella posizione di trattenuto, richiamato in servizio o in quella di ausiliaria, gli accertamenti sanitari saranno disposti con decorrenza non anteriore al giorno successivo a quello della data del suo collocamento o ricollocamento in congedo, ovvero a quello del suo collocamento nella riserva, in quanto è da presumere che detto personale, durante il periodo in cui ha prestato servizio o è stato in ausiliaria, abbia conservato l'idoneità fisica ai servizi della categoria di appartenenza;
- se il personale ha conseguito promozioni in una delle categorie del congedo, l'accertamento sanitario dovrà essere riferito a una data successiva a quella di decorrenza della promozione.

In caso di più patologie o infermità riscontrate, di cui solo alcune siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ordinario o di guerra e abbiano dato titolo a trattamento privilegiato, le Commissioni mediche ospedaliere dovranno specificare quali siano quelle dipendenti da causa di servizio e se esse, da sole, siano state la causa della permanente inabilità (cosiddetta "prevalenza").

Ove gli accertamenti sanitari si concludano con un giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio militare, la Direzione Generale per il Personale Militare dispone/sanziona il collocamento in congedo assoluto per inidoneità fisica, ai sensi dell'art. 983 C.o.m., dalla data indicata dalla Commissione medica ospedaliera o, in assenza di alcuna indicazione, dalla data nella quale ha avuto luogo l'accertamento sanitario stesso, purché anteriore a quella del collocamento del personale militare in congedo assoluto per età.

- b) Non dovrà essere disposto, inoltre, alcun accertamento sanitario nei confronti dei sottufficiali, graduati e militari di truppa che, godendo di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto di assegno di superinvalidità di cui alle lettere A e A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, e avendo conseguito la nomina a Luogotenente (Primo Maresciallo o Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di pubblica

sicurezza se collocato in congedo assoluto in data anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, c.d. "riordino"), prevista dall'art. 1318 C.o.m., abbiano avanzato istanza per essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza o dell'Arma dei Carabinieri.

PARTE II

AVANZAMENTO NEL RUOLO D'ONORE, ISTITUITO PER CIASCUNA FORZA ARMATA E PER L'ARMA DEI CARABINIERI, DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

1. Normativa di riferimento

La disciplina dell'avanzamento nel ruolo d'onore è contenuta nel Libro IV – Titolo VII – Capo XVI – Sezioni I e II C.o.m,

L'avanzamento nel ruolo d'onore ha luogo ad anzianità, senza la formazione di un'apposita aliquota, previo giudizio di idoneità espresso dalla competente Commissione di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 1051, comma 2, C.o.m., non può [...] essere valutato per l'avanzamento il personale militare rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ovvero a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ovvero sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado.

I militari, giudicati idonei, sono promossi senza iscrizione nel quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

2. Requisiti per l'avanzamento nel ruolo d'onore

Con riferimento agli artt. 1314 e 1319 C.o.m., in tema di avanzamento nel ruolo d'onore occorre distinguere tra le seguenti fattispecie:

a) personale iscritto nel ruolo d'onore e non richiamato in servizio

Detto personale può conseguire:

- 1) la prima promozione dopo cinque anni di anzianità nel grado e almeno un anno di permanenza nel ruolo;
- 2) la seconda promozione se ricorrono, alternativamente, le sottoelencate condizioni:
 - altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
 - aver maturato un'anzianità minima complessiva di dieci anni nel grado posseduto e in quello precedente (da intendersi cumulativamente), con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;
- 3) la terza promozione dopo ulteriori cinque anni di permanenza nel ruolo successivamente alla data della seconda promozione.

I militari titolari di pensione privilegiata di prima categoria, di cui alla tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978, oppure titolari di un identico trattamento pensionistico corrisposto in base alle leggi previgenti, che fruiscono di assegno di superinvalidità, possono conseguire una quarta promozione dopo ulteriori cinque anni di permanenza nel ruolo a decorrere dalla terza promozione.

Le promozioni per meriti di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle precedentemente descritte.

b) Personale iscritto nel ruolo d'onore e richiamato in servizio

Nell'ambito di tale categoria occorre distinguere in base alla tipologia di richiamo.

- 1) Il militare iscritto nel ruolo d'onore e richiamato in servizio ai sensi dell'art. 804, comma 2, C.o.m. può conseguire:
 - la prima promozione dopo cinque anni di anzianità nel grado e almeno un anno di permanenza nel ruolo, ovvero, qualora più favorevole, dopo almeno un anno di servizio;
 - la seconda, terza ed eventuale quarta promozione dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento;

- 2) Il militare iscritto nel ruolo d'onore in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa e richiamato in servizio ai sensi dell'art. 806 C.o.m., può conseguire:
- la prima promozione dopo cinque anni di anzianità nel grado e almeno un anno di permanenza nel ruolo, ovvero, qualora più favorevole, dopo almeno un anno di servizio;
 - la seconda, la terza (eventuale quarta) promozione dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo dalla data del precedente avanzamento;
- c) Personale iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valore militare o civile e richiamato in servizio.
Detto personale può conseguire:
- 1) la prima promozione dopo cinque anni di anzianità nel grado rivestito all'atto del richiamo con decorrenza dalla precedente promozione;
 - 2) la seconda, terza ed eventuale quarta promozione dopo altri cinque anni dal conseguimento della precedente promozione.

3. Limiti alle promozione nel ruolo d'onore.

L'avanzamento nel ruolo d'onore del personale militare incontra taluni limiti.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 1317 C.o.m., gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore non possono conseguire l'avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

A titolo esemplificativo, un ufficiale iscritto nel ruolo d'onore e proveniente dai ruoli speciali della propria Forza Armata, non potrà conseguire promozioni oltre il grado di Colonnello, grado apicale previsto per il ruolo speciale. Nel merito, per individuare il grado apicale del ruolo d'appartenenza occorre fare riferimento alla normativa vigente all'atto del collocamento in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio.

A mente del medesimo articolo, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire l'avanzamento fino al grado di Colonnello solo se titolari di pensione di 1^a categoria e di assegno di superinvalidità.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 1315 C.o.m., i sottufficiali nominati ufficiali non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, più di tre (o quattro, in caso di assegno di superinvalidità) promozioni, né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di Capitano.

Infine, ai sensi dell'art. 1319, comma 3, C.o.m., con riferimento al personale indicato al punto 2 lett. b) e c), il numero delle promozioni complessivamente conseguibili non può essere superiore a quattro. In riferimento al solo personale indicato al punto 2 lett. c), non è consentito il superamento del grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza.

4. Nomina dei sottufficiali a ufficiale ai sensi dell'art. 1315 C.o.m.

Stante il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, che ha istituito il grado apicale di Luogotenente, ai sensi del novellato art. 1315 C.o.m. il personale sottufficiale può essere nominato Sottotenente/Guardiamarina nel ruolo d'onore, qualora:

- rivesta il grado di Luogotenente o corrispondente o sia stato promosso al medesimo grado ai sensi dell'art. 1314 C.o.m.;
- sia titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima, seconda o terza categoria, ovvero sia decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra;
- abbia maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio, ai sensi dagli artt. 1314 e 1319 C.o.m.;
- non abbia già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dal citato art. 1314 C.o.m.;
- non sia nelle condizioni di cui all'art. 1319 C.o.m., ovvero decorato al valor militare o civile e trattenuto o richiamato in servizio.

Al riguardo si evidenzia che, in aderenza al principio *tempus regit actum*, i sottufficiali, collocati in congedo con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del Decreto

Legislativo n. 94/2017, possono essere nominati Sottotenente/Guardiamarina nel ruolo d'onore, qualora:

- rivestano il grado di Primo Maresciallo o equivalente o siano stati promossi al medesimo grado ai sensi dell'art. 1314 C.o.m.;
- siano titolari di pensione privilegiata ordinaria di prima, seconda o terza categoria, ovvero siano decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra;
- abbiano maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio, ai sensi dagli artt. 1314 e 1319 C.o.m.;
- non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dal citato art. 1314 C.o.m..

Si precisa che il Luogotenente (Primo Maresciallo o grado equivalente *ante* "riordino"), collocato in congedo e iscritto nel ruolo d'onore della propria Forza Armata per infermità dipendente da causa di servizio ascritta alla quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria, potrà essere nominato Sottotenente/Guardiamarina nel ruolo d'onore qualora, in conseguenza all'aggravamento delle patologie preesistenti, ottenga il riconoscimento dell'ascrivibilità della medesima infermità alla prima, seconda o terza categoria.

5. Nomina al grado di vertice del ruolo Marescialli /Ispettori ai sensi dell'art. 1318 C.o.m.

Stante la modifica normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 94/2017, anche per l'attribuzione del grado apicale del ruolo Marescialli e Ispettori occorre fare riferimento alla data di collocamento in congedo del militare promuovendo.

Pertanto, ai sensi del novellato art. 1318, comma 1, C.o.m., i graduati e i militari di truppa delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alle lettere A e A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, collocati in congedo con decorrenza successiva all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 94/2017, possono, a domanda, conseguire la nomina a Luogotenente.

Parimenti, ai sensi del novellato art. 1318, comma 2, C.o.m., la stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 e che siano iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di Luogotenente.

Nel caso di graduati e militari di truppa, collocati in congedo con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 94/2017, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alle lettere A e A-bis, numeri 1 e 3 della tabella E) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, trova applicazione l'originario art. 1318, comma 1, C.o.m., in base al quale gli stessi possono conseguire la nomina a Primo Maresciallo o Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 1318, comma 2, C.o.m., la nomina a Primo Maresciallo o Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 e che siano iscritti nel ruolo d'onore con grado inferiore a quello di Primo Maresciallo o Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

Al fine di coordinare gli artt. 1315 e 1318 C.o.m., come novellati dal c.d. riordino, si specifica che il militare collocato in congedo in data anteriore all'entrata in vigore del citato Decreto Legislativo n. 94/2017, il quale abbia conseguito la nomina al grado di Primo Maresciallo o equivalente, potrà essere nominato Sottotenente/Guardiamarina in applicazione dell'art. 1315 C.o.m. nella originaria formulazione.

6. Istruttoria documentale

Al fine di avviare il procedimento di avanzamento nel ruolo d'onore, l'Ente che detiene la documentazione del promuovendo militare, ovvero:

- l'Ufficio documentale del competente Comando Militare per il personale dell'Esercito;
- il Comando marittimo per il personale della Marina Militare;
- le Regioni Aeree/Comando Militare Aeronautica per il personale dell'Aeronautica Militare;

- l'Ufficio documentale del competente Comando Militare/Centro nazionale amministrativo per il personale dell'Arma dei Carabinieri, trasmette alla Direzione Generale per il Personale Militare la sottoelencata documentazione:
- istanza dell'interessato, corredata da copia del documento di identità (secondo il modello in Allegato C);
- libretto personale/RPDV, corredato di dichiarazione e attestazione di completezza, in originale o copia conforme (per il solo personale ufficiale);
- foglio matricolare/stato di servizio, in originale o copia conforme;
- copia del decreto di iscrizione nel ruolo d'onore;
- copia degli eventuali decreti di promozione nel ruolo d'onore già conseguite;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'interessato circa l'assenza di sentenze penali passate in giudicato e di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- scheda per l'avanzamento nel ruolo d'onore (secondo il modello in Allegato D).

Con riferimento all'istanza dell'interessato, a mente degli artt. 1315 e 1318 C.o.m., essa è necessaria solo per i procedimenti di nomina a Sottotenente/Guardiamarina nel ruolo d'onore e per la nomina al grado di vertice del ruolo Marescialli/Ispettori ai sensi dell'art. 1318 C.o.m.

Nelle altre ipotesi di avanzamento nel ruolo d'onore, la vigente normativa non prevede che il procedimento di avanzamento sia avviato su istanza dell'interessato; pertanto, in assenza o in caso di irregolarità formale di quest'ultima, il militare dovrà essere comunque sottoposto al giudizio di idoneità della preposta Commissione.

Verificata la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta dai succitati Enti, la Direzione Generale per il Personale Militare provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni di avanzamento per la formulazione del giudizio di idoneità.

Nel caso di giudizio di idoneità all'avanzamento nel ruolo d'onore o alla nomina al grado di Sottotenente/Guardiamarina, la Direzione Generale per il Personale Militare emette il relativo decreto di promozione o di nomina, che viene partecipato al Comando/Ente da cui dipende il militare promosso, con onere di notifica all'interessato.

Nel caso di giudizio di inidoneità, la Direzione Generale per il Personale Militare emette un provvedimento di rigetto dell'istanza di avanzamento/nomina successivamente comunicato al Comando/Ente da cui dipende il militare, con onere di notifica all'interessato.

Si specifica che con riferimento alla nomina di cui all'art. 1318 C.o.m., non è prevista la formulazione del giudizio di idoneità della competente Commissione, pertanto la Direzione Generale per il Personale Militare, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione, emette il relativo decreto.

A conclusione del procedimento di avanzamento nel ruolo d'onore/nomina sono restituiti ai succitati competenti Comandi/Enti periferici il libretto personale e il foglio matricolare/stato di servizio dell'interessato, se trasmesso in originale, ai fini della custodia e del successivo aggiornamento.

ABROGAZIONI

Nell'evidenziare che le circolari citate a seguito si intendono abrogate, vogliono gli Enti in indirizzo assicurare la diramazione della presente a tutte le articolazioni dipendenti per scrupolosa osservanza.

La circolare è reperibile anche sul sito web www.difesa.it e sul sito intranet di questa Direzione Generale.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. C.A. Antonio VITTIGLIO